

Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2016, n. 22-3565

**L.R. 12 del 13.06.2016 - Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) - Criteri e disposizioni per l'emanazione del bando relativo alla concessione dei contributi ai Comuni del Piemonte.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

il Consiglio Regionale del Piemonte, in data 08 giugno 2016, con Deliberazione Legislativa della III Commissione consiliare, in sede legislativa, ha approvato la proposta di legge regionale n. 200 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";

in data 13 giugno 2016 il Presidente della Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale n. 12 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", che è stata pubblicata sul B.U. n. 24 del 16 Giugno 2016;

l'articolo 2 della citata legge ha inserito nella l.r. 56/1977 l'articolo 25 bis, il quale prevede che - secondo il combinato disposto dei commi 1,2 e 4 - sono consentiti interventi di adeguamento igienico - sanitario nelle strutture esistenti non residenziali da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi; ammettendo altresì l'installazione stagionale di strutture prefabbricate (per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno) e disponendo che interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni (che in ogni caso non superino i 2000 metri quadrati).

che con l'articolo 2 comma 5 di tale legge si autorizza la Giunta regionale a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000 euro ad enti pubblici o ad associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi sopra citati.

L'art. 3 dispone che, in una prima fase di attuazione, agli oneri in conto capitale derivanti dalla concessione dei contributi di cui al paragrafo precedente, quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in 100.000,00 euro, si faccia fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 16 programma 01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

Ritenuto opportuno che i contributi regionali sopra citati vengano indirizzati nei Comuni in cui si presenta con maggiore gravità il problema di assicurare ospitalità a salariati agricoli stagionali in strutture pubbliche, dando priorità alle richieste pervenute sulla base del numero salariati agricoli stagionali da ospitare in strutture pubbliche.

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di massimizzare l'efficacia del contributo regionale, razionalizzare l'utilizzo delle risorse prevedendo la presentazione dai progetti di intervento di cui al paragrafo precedente solamente da parte dei Comuni, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con i Comuni medesimi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Comune.

Ritenuto infine opportuno precisare le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e prevedere che il contributo regionale ai Comuni venga erogato per un importo pari al 100% della spesa riconosciuta ammissibile dalla Direzione Agricoltura, esclusa IVA, in riferimento ad interventi eseguiti nell'anno 2016.

Considerato che la Regione Piemonte ha sempre posto particolare attenzione al fenomeno migratorio attraverso politiche fondate sull'inclusione e sull'accoglienza e promuovendo progettualità concertate con i soggetti istituzionali e della società civile interessati alla tematica e con i quali ha consolidato una significativa rete di collaborazione.

Vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) che subentra nelle funzioni all'O.P.R..

Vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006.

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008.

Vista la apposita convenzione n. rep. 16271 del 6.07.2011 (il cui schema è stato approvato da Determinazione dirigenziale n. 509 del 31.05.2011 del Direttore della Direzione Agricoltura), con la quale sono stati definiti i termini per l'affidamento dell'incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti.

Preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 16271.

Visto che con la determinazione dirigenziale n. 118 del 9 marzo 2015 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata.

Visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Ritenuto pertanto opportuno che i contributi previsti dal presente provvedimento vengano erogati dalla citata Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) in quanto attività rientrante nelle competenze istituzionali di detta Agenzia e non comportante ulteriori oneri per la Regione.

Visti l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 che, in particolare al comma 5, prevede che il termine per la conclusione dei procedimenti, se non è stato espressamente stabilito da legge, regolamento o da atto deliberativo, è di trenta giorni, e, considerato che i termini necessari sono superiori, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il

profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti, si prevede:

1) Procedimento intitolato “Concessione contributo in conto capitale per la realizzazione di interventi per la per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi”: il responsabile del procedimento è il responsabile pro tempore del Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile; il procedimento si avvia a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro 120 giorni con determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e concessione del contributo.

2) Procedimento intitolato: “Liquidazione dei contributi relativi agli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi - organismo pagatore regionale (Arpea)”: il responsabile del procedimento è il responsabile pro tempore del Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile; il procedimento si avvia a partire dalla data di richiesta di liquidazione presentata dal beneficiario a conclusione della realizzazione dell'intervento e si conclude entro 60 giorni con la trasmissione di un elenco di liquidazione ad ARPEA.

Il presente provvedimento, integra la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto: “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)” così come successivamente integrata dalla D.G.R. 28 luglio 2014, n. 26-181 nonché dalla D.G.R. 14 marzo 2016, n. 14-3031.

Ritenuto di demandare alla Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e l'emanazione di istruzioni operative;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

a) Di approvare i criteri e le disposizioni (allegato A) per la concessione di contributi da erogare ai Comuni in attuazione della legge regionale 13 giugno 2016 n. 12 relativa a “Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

b) Di demandare alla Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e l'emanazione di istruzioni operative.

c) Di prendere atto che il presente provvedimento, integra la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto: “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)”

così come successivamente integrata dalla D.G.R. 28 luglio 2014, n. 26-181 nonché dalla D.G.R. 14 marzo 2016, n. 14-3031 prevedendo i seguenti procedimenti:

1) Procedimento intitolato “Concessione contributo in conto capitale per la realizzazione di interventi per la per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi”, il responsabile del procedimento è il responsabile pro tempore del Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile; il procedimento si avvia a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro 120 giorni con determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e concessione del contributo.

2) Procedimento intitolato: “Liquidazione dei contributi relativi agli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi - organismo pagatore regionale (Arpea)”: il responsabile del procedimento è il responsabile pro tempore del Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile; il procedimento si avvia a partire dalla data di richiesta di liquidazione presentata dal beneficiario a conclusione della realizzazione dell'intervento e si conclude entro 60 giorni con la trasmissione di un elenco di liquidazione ad ARPEA.

Agli oneri in conto capitale derivanti dalla concessione dei contributi di cui al presente provvedimento, quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in 100.000,00 euro, si farà fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 16 programma 01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, come disposto, per una prima fase di attuazione, dalla legge regionale n. 12 del 13.06.2016 all'art. 3.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

(omissis)

Allegato

## OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La Regione Piemonte ha intrapreso un'azione di supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, al fine di prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di incidere concretamente sul tessuto sociale e culturale piemontese creando condizioni di legalità diffuse sul territorio e tali da innescare processi virtuosi di emersione del lavoro non regolare. Il presente intervento si prefigge di intervenire sulla problematica della accoglienza dei lavoratori agricoli migranti. Il finanziamento previsto, infatti, intende sostenere gli Enti Locali e le Associazioni ad essi convenzionate al fine di provvedere alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi, che soggiornano e prestano la loro opera nella Regione Piemonte nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione. Si intende ottenere il raggiungimento di tale fine mediante il finanziamento di lavori di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali e di allestimento di moduli abitativi temporanei per quei lavoratori che, a causa di eventuali picchi di affluenza in coincidenza con la raccolta, non sarà possibile alloggiare presso le aziende agricole interessate alle loro prestazioni.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 46-639 - Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (PA) piemontese. Approvazione delle "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte".

## BENEFICIARI

Singoli Comuni, così come definiti dall'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., della Regione Piemonte, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con i Comuni medesimi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Comune.

E' necessaria l'iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 46-639.

## CRITERI DI SELEZIONE

Al fine di indirizzare i contributi regionali nei Comuni in cui la problematica si presenta con maggiore gravità, sarà data priorità alle richieste pervenute sulla base del numero di salariati agricoli stagionali da ospitare in strutture pubbliche (media tra il numero di salariati ospitati nel 2015 e quello previsto nel 2016);

## INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi gli interventi realizzati dalle amministrazioni comunali nell'arco dell'anno 2016 come di seguito specificato:

- Acquisto, locazione ed installazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa (intendendo per "strutture prefabbricate": prefabbricati di tipo abitativo; moduli abitativi prefabbricati anche tipo container, servizi igienici tipo cantiere e bagni chimici, tensostrutture), per un periodo di utilizzo non superiore a centottanta giorni all'anno; gli interventi realizzati non devono superare il limite di superficie di duemila metri quadrati ed essere eseguite in conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari previste;

- adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva, in base a donazione, usufrutto o altro diritto reale di godimento, dei Comuni richiedenti.

Sono ammesse esclusivamente spese fatturate effettuate dai comuni beneficiari. Il contributo non potrà essere erogato a compenso di eventuali prestazioni lavorative svolte da dipendenti comunali o da dipendenti delle associazioni che realizzano l'intervento.

E' responsabilità del Comune la gestione delle strutture, la logistica e la tutela della sicurezza per quanto attiene l'accoglienza ed i servizi alla persona nonché il rispetto di tutte le normative pertinenti nella realizzazione dell'intervento.

#### RISORSE FINANZIARIE

Stanziamiento del bando: 100.000,00 euro.

Importo massimo del singolo progetto: 25.000,00 euro.

Percentuale del contributo sulla spesa fatturata rendicontata e riconosciuta ammissibile dalla Direzione Regionale Agricoltura (IVA esclusa): 100%

#### LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato esclusivamente ai comuni beneficiari dopo la verifica della rendicontazione delle spese effettuate dal beneficiario nell'arco dell'anno 2016. L'erogazione del contributo sarà effettuata da Arpea.